

## **IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - MEMORANDUM**

E' il trattamento attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprendente la liquidazione e la pensione.

Il "memorandum" che segue – **redatto a cura della Sezione Dipendenti Pensionati del Sindacato Autonomo INAIL** – esprime, per sommi capi, i termini per conseguire la tutela del diritto con brevi indicazioni ed istruzioni pratiche.

### **I°) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' (O BUONUSCITA)**

#### **A) Trattamento di fine servizio (TFS)**

Il **TFS** si applica a tutti i dipendenti ad eccezione di quelli indicati al successivo punto B). E' liquidato d'ufficio per cui non occorre presentare domanda.

**Cosa spetta:** una somma commisurata a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento alla data di cessazione dal servizio moltiplicata per gli anni di effettivo servizio.

a) Per gli iscritti al Fondo interno 1969 restano salve le disposizioni regolamentari per la parte relativa alla quiescenza, per cui nel computo degli anni di servizio vanno ricompresi anche i periodi riscattati.

b) Per i dipendenti transitati all'INAIL da altri Enti i periodi di servizio pregresso sono ricongiunti ove non liquidati.

#### **Voci retributive che compongono la base di calcolo:**

##### **Personale posizioni ordinamentali A-B-C da A1 a C4**

Stipendio – RIA – I.I.S. 70% - sviluppo economico\*.

**Nota:** \*riguarda esclusivamente i dipendenti cui sono stati attribuiti gli sviluppi economici nelle posizioni A3, B3, C2 e C5.

##### **C5**

Stipendio – RIA – I.I.S. 70% - indennità di funzione base\* – sviluppo economico\*\*.

**Note:** \*solo se il dipendente era IX livello alla data del 22.12.1997 viene computata l'indennità di funzione base; \*\* cfr. nota precedente punto.

##### **Personale ex art. 15 L. 88/89:**

Stipendio – RIA – I.I.S. 70% - assegno ad personam – maturato in itinere – indennità di funzione base – compenso art. 4, Legge n. 79/84.

##### **Dirigenti (esclusi dirigenti di I fascia):**

Stipendio – RIA - assegno ad personam – retribuzione di posizione quota fissa – retribuzione di posizione quota variabile in relazione all'incarico – compenso art 4, Legge n. 79/84.

**Medici:**

Stipendio – RIA - RIA indennità Strutture specialistiche – RIA indennità tempo pieno - I.I.S. 30% (trenta per cento) – indennità di posizione variabile – indennità di posizione fissa – indennità di specificità medica – eventuale indennità incarico quinquennale.

**Professionisti:**

Stipendio – RIA – eventuale assegno ad personam — I.I.S. 30% (trenta per cento) - eventuale indennità di coordinamento – salario di anzianità.

Per gli avvocati vengono computati gli onorari legali per intero e dal 9 marzo 2003 i compensi professionali nella misura del 50% del loro ammontare. Per entrambi gli emolumenti il calcolo viene effettuato sulla base della media degli ultimi 9 quadrimestri antecedenti la cessazione (ovviamente per i compensi professionali si parte in questa fase di avvio dal 9.3.2003).

**B) Trattamento di fine rapporto (TFR).**

Il **TFR** si applica ai dipendenti assunti in servizio dall'anno 2001 ed a quelli assunti a tempo determinato. La normativa di riferimento è quella civilistica recepita dai contratti di categoria. Le voci retributive prese a base di calcolo sono le stesse del TFS.

**II°) PENSIONE****A) Trattamento pensionistico di base (INPS ovvero INPDAP)****a) SE ASSICURATI ALL'INPS:**

**Verificare la regolarità della propria posizione contributiva** presso l'INPS Ente gestore della previdenza obbligatoria.

L'INPS ha inviato, anche di recente, un estratto conto contributivo proprio per consentire agli assicurati di esercitare un controllo e segnalare eventuali anomalie ai fini della relativa regolarizzazione.

Poiché la pensione INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione, **attivarsi** subito dopo aver comunicato le dimissioni o in prossimità della cessazione per limiti di età presso la Sede INPS territorialmente competente **per presentare la domanda di pensione**. Per la compilazione della modulistica (acquisibile presso l'INPS) è possibile farsi assistere da uno dei patronati presenti in loco a ciò abilitati.

Allegare alla domanda di pensione la certificazione delle ultime annualità retributive fino alla data di cessazione non ancora registrate negli archivi dell'INPS (mod. 01M sost. - CUD).

**b) SE ASSICURATI ALL'INPDAP**

Ai fini di ridurre i tempi per la liquidazione della pensione in vista della cessazione (6 mesi prima della presentazione delle dimissioni o del raggiungimento dei limiti di età per restare in servizio) è opportuno che l'interessato **comunichi preventivamente**, a prescindere dalla presentazione delle dimissioni stesse, alla competente sede dell'INPDAP ed all'INAIL – DCRU – Uff. Trattamento Economico l'eventuale cessazione dal servizio precisandone la decorrenza.

Tale comunicazione permette intanto all'INAIL di ordinare tutti i dati giuridici (assunzione, sviluppi di carriera sino alla cessazione) ed economici (dal 1993) richiesti dall'INPDAP per la compilazione del Mod. PA04, sulla cui base l'Ente previdenziale procederà poi a liquidare la pensione senza ritardi pregiudizievoli, dopo la cessazione effettiva.

Eventuali conguagli retributivi successivi alla cessazione comportano sempre l'attivazione della stessa procedura attraverso il Mod. PA04 e la riliquidazione della pensione.

## **B) Trattamento di pensione integrativa**

Gli iscritti al Fondo interno 1969 **debbono presentare** le dichiarazioni di responsabilità previste dalle circolari 18/1999 e 68/1999.

Il prospetto di liquidazione del trattamento integrativo alla data di chiusura del Fondo (30settembre 1999) è stato consegnato a ciascun interessato.

**Accertare che l'importo** determinato a tale data sia stato rivalutato annualmente sino alla cessazione secondo l'adeguamento delle pensioni al costo della vita.

Ai fini dell'erogazione della pensione integrativa occorre trasmettere all'INAIL – DCRU – Ufficio Trattamento Economico copia del Mod. TE08 rilasciato dall'INPS, contenente gli estremi della pensione di base.

## **III° ALTRE PRESTAZIONI**

Oltre ai suddetti trattamenti di fine servizio o rapporto e di pensione finalizzati ad assicurare al dipendente, dopo la cessazione dal servizio, le risorse economiche atte a soddisfare le sue esigenze di vita per il tempo in cui non presta più attività lavorativa, si richiamano, per completezza altri due istituti di carattere straordinario e cioè **l'indennità per morte** erogata dall'INPDAP (ex ENPDEP) in caso di decesso dell'iscritto o di suo familiare e **l'equo indennizzo erogato** dall'INAIL.

### **A) ASSEGNO INPDAP IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO O SUO FAMILIARE**

Al pensionato è data facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 28.2.1939, n. 1436, di mantenere l'iscrizione all'INPDAP (ex gestione ENPDEP) al fine di consentire, per il suo decesso, al coniuge o ad altro familiare (anche se non a carico purché abbia sostenuto le relative spese funerarie) o a lui stesso in caso di decesso del coniuge o dei familiari a carico, di fruire della relativa indennità erogata dall'Ente predetto.

In caso di decesso dell'iscritto la prestazione, per i familiari aventi diritto, consiste in una somma commisurata ad una mensilità media della pensione lorda percepita negli ultimi dodici mesi precedenti l'evento. Se le persone a carico del pensionato sono due o più (il coniuge è considerato sempre a carico) si liquida una somma commisurata a tante mensilità della pensione come sopra determinata per quante sono le persone a carico.

In caso di decesso del coniuge o di altro componente della famiglia a carico si liquida una somma pari rispettivamente ad una mensilità ovvero a ½ mensilità della pensione.

Il contributo relativo è commisurato allo 0,12% della pensione annua lorda e va versato in unica soluzione entro il mese di maggio di ogni anno.

Per il mantenimento dell'iscrizione il pensionato deve presentare domanda alla Sede INPDAP competente per territorio **entro 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio.**

**B) EQUO INDENNIZZO (cfr. Circ. INAIL n. 51/2002)**

Anche se sia intervenuta la cessazione dal servizio l'ex dipendente deve presentare la domanda volta a far accertare la dipendenza di infermità da causa di servizio all'Unità di ultima appartenenza entro il termine, **a pena di decadenza**, di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, della lesione o dall'aggravamento.

La domanda in caso di decesso del dipendente, può essere presentata nello stesso termine anche dagli eredi aventi diritto.

**La domanda per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio è pregiudiziale alla richiesta dell'equo indennizzo.** Ciò non toglie che la richiesta di equo indennizzo possa essere presentata anche contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio ovvero, nel corso dello stesso procedimento di riconoscimento, ma in questo ultimo caso entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato di verifica per la causa di servizio.

Se successiva alla definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, la richiesta di equo indennizzo deve essere presentata dall'ex dipendente non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o di comunicazione del relativo provvedimento di riconoscimento.

La richiesta di equo indennizzo può essere presentata dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

La richiesta di equo indennizzo deve riguardare esclusivamente la morte oppure una menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale derivante dall'infermità o lesione riconosciuta dipendere da causa di servizio, e ascrivibile, o ritenuta equivalente, ove non prevista, ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al DPR 5 dicembre 1991, n. 834 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo sia ai fini della richiesta di equo indennizzo che del trattamento pensionistico privilegiato, alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Maggio 2005.

\*\*\*\*\*